TESTO UNICO LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Art. 67

D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 53

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 e dichiarare la ineleggibilita' di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui alle Sezioni II e III del presente Capo. Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa. Contro le decisioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dal Capo VIII e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Versione in vigore dal 21 aprile 1951, non più in vigore dal 28 marzo 1956 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-composizione-e-la-elezione-degli-organi-delle/art-67-d-l-l-7-gennaio-1946-n-1-art-53/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it